

---

**COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**

Il nucleo per i **lavoratori dipendenti**, i **parasubordinati** e i titolari di **pensioni dirette** (vecchiaia, anzianità, invalidità, assegno ordinario di invalidità, inabilità) è composto da:

- **il richiedente lavoratore o il titolare** della pensione;
- **il coniuge** è escluso dalla composizione del nucleo familiare il coniuge che sia legalmente ed effettivamente separato o che abbia abbandonato la famiglia.
  - La separazione legale deve risultare dalla relativa sentenza, mentre l'effettività della separazione deve essere desumibile dalla certificazione anagrafica.  
Lo stato di separazione dei coniugi risulta comprovato, provvisoriamente, dal provvedimento di affidamento dei figli minori emesso a norma dell'art. 708 c.p.c. e l'effettiva separazione si ritiene verificata per tutta la durata del procedimento di separazione legale. Al coniuge affidatario può essere rilasciata l'autorizzazione a percepire la prestazione con decorrenza non anteriore al provvedimento di affidamento e con validità annuale, rinnovabile se permane l'affidamento dei minori.
  - Lo stato di abbandono è comprovato da un documento dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.
- i **figli legittimi o legittimati ed equiparati** (adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati dai competenti organi a norma di legge), **di età inferiore a 18 anni** o **maggioresi inabili** senza limiti di età, purché non coniugati;  
**N.B.: Sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro;**
- i **figli ed equiparati**, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, **purché facenti parte di "nuclei numerosi"**, cioè nuclei familiari **con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni.** (Circ. 13 del 12/1/2007 punto 6)

**N.B. per la corresponsione dell'assegno ai figli ed equiparati di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, bisognerà farne richiesta all'I.N.P.S. su apposito modello af 42 ed ottenere la necessaria autorizzazione.**

- i **nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni**, viventi a carico dell'ascendente;
- i **fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiori inabili**, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati.

**N.B.: Il nipote, il fratello e la sorella formalmente affidati sono equiparati ai figli e quindi entrano nella composizione del nucleo familiare anche se non è orfano ovvero è orfano di un solo genitore o titolare di pensione ai superstiti;**

L'assegno per il nucleo può essere richiesto anche se i familiari suindicati:

- non sono a carico del lavoratore o del pensionato (per la concessione dell'assegno per il nucleo non è più previsto il requisito del carico familiare);
- non sono residenti in Italia, a condizione che il richiedente sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di altro Stato estero convenzionato;
- non sono conviventi con il lavoratore o pensionato.

La **convivenza** è richiesta per i figli naturali, legalmente riconosciuti da entrambi i genitori.

I **nipoti in linea retta** per essere equiparati ai figli devono essere a carico dell'ascendente (nonno/bisnonno). Tali requisiti sono dimostrati quando l'ascendente provvede abitualmente al **mantenimento** del minore.

**Il mantenimento è presunto in caso di convivenza**, mentre, in caso di non convivenza, può essere attestato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Ai fini di una corretta corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, si devono applicare le tabelle previste per i nuclei familiari con figli;

**N.B.: Gli stranieri poligami possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie.**

Il nucleo per i titolari di **pensione ai superstiti** è composto da:

- **il superstite** (il coniuge o, in sua mancanza, gli altri familiari) che ha titolo alla pensione;
- i **figli legittimi o legittimati ed equiparati** (adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati a norma di legge):
  - **di età inferiore a 18 anni** titolari o contitolari della pensione;
  - **maggioresi inabili** anche se non contitolari della pensione.

**N.B.: Il nucleo familiare può essere composto da una sola persona se il diritto alla pensione ai superstiti è riconosciuto a orfano minorenni, vedova minorenni o maggiorenne inabile.**

Possono essere inclusi tra i componenti del nucleo i familiari residenti nei seguenti Stati esteri convenzionati:

<b>se lavoratore:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stati dell'Unione Europea</li> <li>• Capo Verde</li> <li>• Stati della ex Jugoslavia</li> </ul>	<b>se pensionato:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stati dell'Unione Europea</li> <li>• Capo Verde</li> <li>• Stati della ex Jugoslavia</li> </ul>
--	--

- Liechtenstein
- Principato di Monaco
- Repubblica di San Marino
- Svizzera
- Tunisia (massimo 4 figli)

- Liechtenstein
- Principato di Monaco
- Repubblica di San Marino
- Svizzera
- Tunisia (massimo 4 figli)
- Australia
- Canada
- Norvegia
- Stati Uniti
- Uruguay

**Sono esclusi dal nucleo familiare:**

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- il coniuge che ha abbandonato la famiglia;
- i figli affidati all'altro coniuge o ex coniuge (separazione legale o divorzio);
- i figli naturali propri o del coniuge non conviventi;
- i figli maggiorenni non inabili anche se studenti o apprendisti;
- i figli minorenni o maggiorenni inabili che sono coniugati;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti, anche se minorenni o inabili, che sono orfani di un solo genitore, o titolari di pensione ai superstiti, o coniugati;
- i genitori ed equiparati e gli altri ascendenti;
- i figli ed equiparati minorenni **genitori**, percettori di trattamenti di famiglia;
- il coniuge e i familiari residenti all'estero in Paesi non regolati da convenzioni bilaterali di cittadino straniero di Stato non convenzionato con l'Italia.